

Identificativo ONSAI 1025166

Dati anagrafici

Provincia esecuzione lavori

Novara

Data pubblicazione

19/02/2024

Termine per la partecipazione

07/03/2024

Giorni presentazione offerta

17

CIG

CUP

CUI

Centrale unica committenza

Stazione appaltante

Comune di Romentino

Tipo Stazione appaltante

Comuni

Referente Stazione appaltante

Arch. Elena Riggio

Oggetto

Manifestazione di interesse per l'affidamento dell'incarico professionale di redazione del Piano abbattimento barriere architettoniche (PEBA) da affidare ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs n. 36 del 31/03/2023.

Classe importo

< 40.000 Euro

Procedura scelta contraente

Affidamento diretto

Criterio aggiudicazione

Tipo servizio

Servizi SAI

Prestazione principale

Pianificazione e
programmazione

Destinazione funzionale

Territorio e urbanistica

Tipo intervento

Non disponibile

Corrispettivo

Descrizione

Importo servizi

0,00

Check list - Criticità con dettagli normativi

6) NON è stato allegato il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara previsto nel Documento di Indirizzo alla Progettazione

L'Allegato I.7 al D. Lgs n. 36/2023, art. 3 comma 1 disciplina la progettazione del servizio, che deve precedere la scelta delle procedure di affidamento. Tra gli elaborati che compongono tale progetto, il documento di indirizzo alla progettazione (DIP) rappresenta un passaggio di fondamentale importanza in quanto *"indica, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell'intervento da realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione."*

Tra i contenuti dello stesso, oltre all'indicazione dei livelli della progettazione da sviluppare e i relativi tempi di svolgimento, della procedura di scelta del contraente, del criterio di aggiudicazione, deve essere riportato *"in caso di affidamenti agli operatori economici di cui all'articolo 66, comma 1, del codice, l'importo di massima stimato da porre a base di gara, calcolato nel rispetto del decreto di cui all'articolo 41, comma 15, del codice, per la prestazione da affidare."*

In caso di indagine di mercato, finalizzata a individuare gli OO.EE. da invitare ad una specifica procedura di affidamento, il calcolo dell'importo a base di gara deve essere sempre eseguito in via preliminare, in quanto strumento necessario sia a determinare la soglia per la scelta della procedura, sia a stabilire i requisiti di cui gli OO.EE. devono essere in

possesto. Deve quindi essere allegato all'indagine stessa, per consentire agli eventuali partecipanti di conoscere i requisiti loro richiesti e l'esatta entità delle prestazioni professionali da eseguire.

Secondo le indicazioni ANAC (Atto del Presidente del 27.07.2022 Fasc. n. 2666/2022), si rileva infatti come *“ai fini della corretta indicazione del valore dell'affidamento, non si possa prescindere dall'allegazione del calcolo dei compensi che saranno posti a base d'asta nell'ottica di garantire la massima trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa. Ciò, tenuto conto della necessità di assicurare una reale ed effettiva consultazione nel mercato di riferimento, rendendo note le prestazioni richieste nell'ambito dello sviluppo della progettazione ed i medesimi parametri che saranno utilizzati nell'ambito della procedura negoziata, consentendo, già in fase della manifestazione di interesse, ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e l'interesse alla partecipazione.”*

NORME DI RIFERIMENTO

D. Lgs n. 36/2023 – Art. 14 (Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti), comma 7

7. L'importo stimato dell'appalto o concessione è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui la stazione appaltante o l'ente concedente avvia la procedura di affidamento del contratto.

D. Lgs n. 36/2023 - Allegato I.7 Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo – Art. 3, comma 1

1. Il documento di indirizzo alla progettazione, di seguito «DIP», da redigere in coerenza con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP, ove redatto, indica, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell'intervento da realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione. Il DIP è redatto e approvato prima dell'affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia in caso di progettazione interna, che di progettazione esterna alla stazione appaltante; in quest'ultimo caso, il DIP dovrà essere parte della documentazione di gara per l'affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del “capitolato del servizio di progettazione”. In caso di progettazione interna alla stazione appaltante il DIP è allegato alla lettera d'incarico. Il DIP riporta almeno le seguenti indicazioni:

[omissis]

d) i livelli della progettazione da sviluppare e i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento. Tali livelli di progettazione, quando supportati dai metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, possono tenere in considerazione i livelli di fabbisogno informativo disciplinati dalle norme tecniche;

e) gli elaborati grafici e descrittivi da redigere;

[omissis]

i) l'indicazione della procedura di scelta del contraente;

l) l'indicazione del criterio di aggiudicazione;

[omissis]

n) le specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per quanto materialmente applicabili; qualora la progettazione sia supportata dalla modellazione informativa tali specifiche, per quanto applicabili, possono essere introdotte all'interno dei modelli informativi;

o) la individuazione, laddove possibile e/o necessario, di lotti funzionali e/o di lotti prestazionali, articolati in strutture analitiche di progetto;

[omissis]

s) in caso di affidamenti agli operatori economici di cui all'articolo 66, comma 1, del codice, l'importo di massima stimato da porre a base di gara, calcolato nel rispetto del decreto di cui all'articolo 41, comma 13, del codice, per la prestazione da affidare;

[omissis]

PARERI/ATTI ANAC

ANAC Atto del Presidente del 27.07.2022 Fasc. n. 2666/2022

... Sul punto si richiama, altresì, il contenuto delle Linee guida n. 4 dell'Autorità, laddove si richiede che "L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante", rilevando che, ai fini della corretta indicazione del valore dell'affidamento, non si possa prescindere dall'allegazione del calcolo dei compensi che saranno posti a base d'asta nell'ottica di garantire la massima trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa. Ciò, tenuto conto della necessità di assicurare una reale ed effettiva consultazione nel mercato di riferimento, rendendo note le prestazioni richieste nell'ambito dello sviluppo della progettazione ed i medesimi parametri che saranno utilizzati nell'ambito della procedura negoziata, consentendo, già in fase della manifestazione di interesse, ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e l'interesse alla partecipazione.

Tali considerazioni risultano confermate da ultimo dall'Autorità, secondo cui "Tale indirizzo, con riguardo ai servizi di architettura e ingegneria, tenuto conto delle considerazioni svolte in precedenza, deve essere letto come necessità di indicare, anche nell'avviso che precede la procedura negoziata, le modalità di calcolo dei corrispettivi per i predetti servizi. Ciò in quanto, se la determinazione dei corrispettivi professionali non deve essere effettuata in via forfettaria dalla stazione appaltante ma deve essere ancorata alle tariffe di cui al d.m. citato quali "punto di partenza di ogni determinazione sui corrispettivi dovuti ai professionisti" (Cons. Stato, cit.), in ottica di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa deve ritenersi che tale necessità valga altresì per la fase prodromica alla procedura negoziata, posto che il relativo avviso – che deve indicare l'importo della prestazione – deve consentire ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e valutare la convenienza della prestazione ai fini della partecipazione alla procedura negoziata" e che "La finalità dell'avviso sopra indicato, infatti, è quella di individuare gli operatori economici che sulla base delle informazioni in esso contenute e del relativo corrispettivo, possono proporre la loro candidatura per la partecipazione alla procedura selettiva. Dunque, in assenza di una chiara indicazione delle modalità di calcolo del corrispettivo ivi indicato, i professionisti interessati non potrebbero avanzare una candidatura consapevole" (cfr. Delibera n. 205 del 27 aprile 2022)

ANAC Atto del Presidente del 07.09.2022 Fasc. n. 1363/2022

...I principi di trasparenza, correttezza ed equo compenso, infatti, sono dei principi generali a cui la P.A. deve informare il suo agire in ogni fase del procedimento, a partire dagli atti prodromici allo stesso.

In tal senso si è espressa recentemente anche questa Autorità, chiarendo che le modalità di calcolo dei corrispettivi per i servizi di architettura e ingegneria devono sempre essere riportate nella documentazione di gara "al fine di garantire la trasparenza, ma anche la correttezza dell'azione amministrativa e quale operazione propedeutica alla determinazione della procedura di gara da svolgere" e che "sotto altro profilo, l'indicazione dei calcoli svolti per la determinazione del corrispettivo, oltre a rappresentare una forma di tutela per i professionisti esterni, consente ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e di valutare la convenienza della prestazione e, quindi, se partecipare o meno alla fase successiva della procedura negoziata", precisando infine che "tali considerazioni, valide sicuramente in relazione allo svolgimento della procedura di gara, possono estendersi altresì alla fase che la precede (come nella fattispecie in esame), ossia l'avviso di avvio della procedura e contestuale consultazione di mercato" (Del. n. 205 del 27/04/2022).

La finalità dell'avviso di indagine di mercato, infatti, "è quella di individuare gli operatori economici che sulla base delle informazioni in esso contenute e del relativo corrispettivo, possono proporre la loro candidatura per la partecipazione alla procedura selettiva. Dunque, in assenza di una chiara indicazione delle modalità di calcolo del corrispettivo ivi indicato, i professionisti interessati non potrebbero avanzare una candidatura consapevole"

(Del. n. 205 del 27/04/2022).

GIURISPRUDENZA

"Si sottolinea l'esigenza che il corrispettivo degli incarichi e servizi di progettazione ex art. 157 Codice degli Appalti venga determinato secondo criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 "nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 co.2 del decreto 24 gennaio 2012 n.1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, così come ulteriormente modificato dall'art. 5 della legge 134/2012", al fine di garantire anche il controllo da parte dei potenziali concorrenti della congruità della remunerazione" (Tar Calabria Catanzaro, sentenza 2435 del 13 dicembre 2016)".